

Elenco delle raccomandazioni, delle mozioni, dei postulati e delle iniziative parlamentari

Raccomandazioni

Raccomandazione n. 1

Il Consiglio federale è esortato a considerare adeguatamente le interdipendenze internazionali delle SIB e le dimensioni relativamente importanti della restante G-SIB svizzera nella futura impostazione della regolamentazione TBTF. Nel farlo dovrà dare maggior peso agli interessi della stabilità finanziaria e dell'economia nel suo complesso come anche ai pareri congiunti degli organi responsabili della stabilità finanziaria.

La Commissione chiede inoltre al Consiglio federale di integrare nei suoi rapporti di valutazione conformemente all'articolo 52 LBCR un'analisi strategica completa concernente l'ulteriore sviluppo della regolamentazione TBTF.

Raccomandazione n. 2

Nell'ambito della gestione dei rischi, il Consiglio federale è esortato ad esaminare da un lato in quali casi l'introduzione di un cosiddetto diritto di escalation al suo livello è appropriata e dall'altro le misure necessarie per introdurre tale diritto. Occorre tenere conto specialmente dei rischi per il Consiglio federale.

È altresì esortato a garantire la transizione tra gestione dei rischi e gestione delle crisi e a creare a tale scopo un canale istituzionalizzato. In particolare, il Consiglio federale esamina come possa essere rafforzato il ruolo della CSG in questo settore.

Raccomandazione n. 3

Il Consiglio federale è esortato a creare le necessarie condizioni affinché la FINMA attui e possa attuare efficacemente i suoi procedimenti di *enforcement*. In particolare occorre verificare se l'articolo 22 capoverso 2 LFINMA debba essere modificato per permettere, in linea di principio, alla FINMA di comunicare su singoli procedimenti di *enforcement* nei confronti di banche di rilevanza sistemica. Al riguardo deve essere tenuta specialmente in considerazione la situazione giuridica all'estero in riferimento alla comunicazione pubblica delle autorità di vigilanza.

Raccomandazione n. 4

Il Consiglio federale è esortato a verificare se la qualità e la quantità dei fondi propri delle SIB sono sufficientemente salvaguardate con le attuali esigenze, affinché la solidità delle SIB sia garantita.

Raccomandazione n. 5

La CPI esorta il Consiglio federale a considerare un disegno di legge per le SIB che limiti i rimedi giuridici e abbrevi notevolmente le procedure di ricorso contro le decisioni prudenziali della FINMA.

Raccomandazione n. 6

La CPI invita il Consiglio federale a migliorare la trasparenza e la tracciabilità dei processi ispettivi svolti dall'ASR presso le SIB, in particolare documentando in modo più formalizzato e sistematico le decisioni sulla portata delle ispezioni. Inoltre è necessario adeguare la frequenza e la portata delle ispezioni al rischio riferito alle SIB e introdurre un approccio di vigilanza più dinamico.

Raccomandazione n. 7

La Commissione raccomanda al Consiglio federale di assicurare che l'ASR verifichi approfonditamente l'attuazione delle misure correttive. Per farlo va privilegiato un approccio sistematico piuttosto che i controlli a campione al fine di garantire la piena conformità agli standard di qualità.

Raccomandazione n. 8

La Commissione esorta il Consiglio federale a garantire che la collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e l'ASR si intensifichino e il relativo coordinamento migliori. A tal proposito va esaminata la possibilità di adottare una convenzione di collaborazione maggiormente vincolante ad esempio nel quadro di un Memorandum of Understanding.

È necessario promuovere un intenso scambio a livello strategico sugli istituti finanziari a rischio e a livello operativo sugli audit finanziari (financial audit, FA) e prudenziali (regulatory audit, RA) per garantire una vigilanza continua, armonizzata e basata sui rischi. Inoltre deve essere garantito che l'ASR riceva tutte le indicazioni rilevanti dalla FINMA e le integri sistematicamente nella sua strategia di vigilanza. Occorre in aggiunta verificare la necessità di definire in generale una «modalità di crisi» formale per rafforzare la collaborazione tra l'ASR e la FINMA in tempi di crisi.

Raccomandazione n. 9

Il Consiglio federale è invitato a esaminare quali misure concertate a livello internazionale e mirate possono essere adottate nei casi di una corsa agli sportelli (bank run) digitale.

Raccomandazione n. 10

La Commissione esorta il Consiglio federale a vegliare affinché il DFF e la BNS si informino reciprocamente in modo più proattivo su importanti sviluppi riguardanti le banche di rilevanza sistemica e le loro ripercussioni sulla stabilità finanziaria. Questo scambio di informazioni può avvenire nell'ambito delle strutture ordinarie esistenti o mediante la conclusione di un altro MoU bilaterale tra il DFF e la BNS.

Raccomandazione n. 11

La Commissione esorta il Consiglio federale a documentare in forma appropriata i contenuti discussi con la BNS nell'ambito degli scambi periodici sulla situazione economica e sulla politica monetaria (art. 6 LBN) e quelli discussi con la FINMA nell'ambito degli scambi sulla strategia dell'attività di vigilanza e su questioni di attualità della politica finanziaria (art. 21 cpv. 2 LFINMA).

Raccomandazione n. 12

La CPI chiede al Consiglio federale di adoperarsi affinché le autorità del Memorandum of Understanding (MoU) concernente la collaborazione tripartita in materia di stabilità finanziaria e di regolamentazione dei mercati finanziari trasmettano senza indugio le informazioni ai diversi membri degli organi di crisi e tra i diversi livelli (operativo e strategico). In particolare le informazioni contenute nei rapporti annuali della BNS sulla stabilità finanziaria devono essere discusse con tutte le autorità coinvolte.

Inoltre il Consiglio federale deve fare in modo che le autorità del MoU adottino misure affinché gli incontri informali si confermino meglio alle strutture ordinarie del MoU. Eventuali decisioni devono essere prese dagli organi competenti.

Infine deve adoperarsi affinché i corrispondenti sistemi informatici e di comunicazione tra le autorità siano idonei a garantire una stretta collaborazione in tempi di crisi.

Raccomandazione n. 13

Il Consiglio federale è esortato ad assicurarsi che in caso di affari importanti sia informato in misura appropriata, se opportuno mediante documentazione scritta. A tal proposito va scelta una procedura che sia in grado di escludere violazioni del segreto d'ufficio. La CPI esorta inoltre il Consiglio federale e il presidente della Confederazione ad avvalersi, in situazioni comparabili, delle competenze di cui all'articolo 12a capoverso 2 e all'articolo 25 capoverso 2 lettera d LOGA nonché a far rispettare la modalità scritta per le informazioni al Collegio.

Raccomandazione n. 14

Il Consiglio federale è esortato a riesaminare le regole relative al passaggio di consegne nei dipartimenti. A tal fine deve elaborare un processo istituzionalizzato che vada oltre la semplice lista di controllo.

Raccomandazione n. 15

La CPI esorta il Consiglio federale ad adoperarsi affinché le autorità interessate adottino i necessari provvedimenti per verbalizzare adeguatamente le loro riunioni in modo da garantire la tracciabilità delle decisioni. In particolare devono essere verbalizzate secondo criteri uniformi le riunioni dei canali di scambio istituzionalizzati tra la SFI e la FINMA, nonché le riunioni che hanno luogo in tempi di crisi acute (p. es. riunioni del CC e dell'OD), anche se soltanto in forma molto succinta.

Raccomandazione n. 16

La Commissione raccomanda al Consiglio federale di assicurarsi che in caso di crisi, per affari che coinvolgono allo stesso modo più autorità, siano disciplinate tempestivamente le responsabilità. Inoltre, in caso di crisi le competenze devono essere chiaramente definite e per i contatti con gli attori esterni deve essere designato un solo e unico interlocutore.

Raccomandazione n. 17

La Commissione esorta il Consiglio federale a rispettare il principio di trasparenza dell'Amministrazione anche nell'emanazione del diritto di necessità e ad applicare la legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza. Esorta inoltre il Consiglio federale, d'intesa con l'IFPDT, la FINMA e la BNS, a eliminare proattivamente eventuali incertezze giuridiche relative al diritto d'accesso a informazioni secondo la LTras in presenza di situazioni come quella verificatasi nel marzo 2023.

Raccomandazione n. 18

La CPI raccomanda al Consiglio federale di esaminare se la sorveglianza della revisione sulle banche di rilevanza sistemica (SIB) non possa essere conferita alla sola FINMA.

Raccomandazione n. 19

La Commissione invita il Consiglio federale a garantire il coinvolgimento precoce e costante dell'Ufficio federale di giustizia nell'ambito dell'emanazione del diritto di necessità e ad assicurare che le posizioni dell'Ufficio siano portate a conoscenza del collegio in forma adeguata.

Raccomandazione n. 20

La Commissione esorta il Consiglio federale a esaminare la disposizione legale secondo cui la FINMA può assumere le competenze della COMCO in determinati casi. La Commissione ritiene che occorra chiarire in particolare la definizione dell'espressione «protezione dei creditori» nonché il momento e il termine entro il quale la FINMA deve contattare la COMCO.

Mozioni

Mozione n. 1: Adeguare gli obiettivi della legislazione TBTF

Il Consiglio federale è incaricato di presentare all'Assemblea federale un disegno in cui l'articolo concernente lo scopo della regolamentazione TBTF (art. 7 cpv. 2 LBCR) sia adeguato sulla base degli insegnamenti tratti dalla crisi di CS.

In base ai suoi obiettivi, la legislazione TBTF deve non solo proteggere il sistema finanziario svizzero, ma anche essere attuabile nel confronto internazionale ed evitare lo scoppio di una crisi finanziaria internazionale.

Mozione n. 2: Limitare le agevolazioni in relazione alle disposizioni in materia di fondi propri e liquidità per le SIB

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno di atto legislativo all'Assemblea federale che limiti la concessione di agevolazioni secondo l'articolo 4 capoverso 3 LBCR in relazione alle disposizioni in materia di fondi propri e liquidità per le SIB. La concessione di agevolazioni deve essere trasparente, imperativamente limitata nel tempo e corredata di un chiaro piano di abbandono graduale.

Mozione n. 3: Accrescere la capacità di imporsi della FINMA

Il Consiglio federale è invitato a esaminare opportune misure per accrescere la capacità di imporsi della FINMA nei confronti delle SIB e a sottoporre tali misure all'Assemblea federale. Le misure da esaminare sono tra l'altro le seguenti:

- a. introdurre la competenza di infliggere multe sia nei confronti delle SIB sia nei confronti di privati;
- b. ampliare la gamma di strumenti a disposizione della FINMA per intervenire precocemente mediante misure differenziate nel tempo;
- c. definire esplicitamente la competenza di ordinare una pianificazione di capitale alle SIB;
- d. adeguare le pertinenti basi legali affinché la FINMA disponga le sue raccomandazioni alle SIB nell'ambito della vigilanza bancaria sostanzialmente in modo formale;
- e. altre misure rispetto a quelle elencate per permettere alla FINMA di affrontare le grandi banche da pari a pari.

Mozione n. 4: Ampliare le competenze della BNS nei confronti delle SIB in relazione all'ELA

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi legali in modo da conferire alla BNS la competenza di imporre alle SIB misure preparatorie per un eventuale ricorso a un sostegno straordinario di liquidità. È inoltre esortato ad adottare misure che riducano la stigmatizzazione correlata al ricorso all'ELA²²⁶⁵.

²²⁶⁵ Questa stigmatizzazione correlata al ricorso all'ELA è riconosciuta anche in altri rapporti e il Consiglio federale prevede di «verificare la possibilità di ridurre il problema della stigmatizzazione» dell'ELA. Cfr. rapporto del Consiglio federale del 10 aprile 2024 sulla stabilità delle banche (FF 2024 1023, pagg. 57, 152 seg., 168); rapporto del gruppo di esperti sulla stabilità delle banche (2023), Necessità di riforme in seguito al tracollo di Credit Suisse, pag. 38 seg.; Group of Thirty (2024), *Bank Failures and Contagion - Lender Of Last Resort, Liquidity, and Risk Management*, pag. 9

Postulati

Postulato n. 1: Attenuare il rischio di conflitti d'interesse nell'ambito della revisione di banche

La Commissione incarica il Consiglio federale di riesaminare l'attuale disciplinamento della sorveglianza della revisione per le SIB concentrandosi sull'attenuazione del rischio di conflitti d'interesse e di valutare pertinenti misure, per esempio un'attribuzione diretta del mandato o la rotazione obbligatoria delle società di revisione.

Postulato n. 2: Verificare l'individuazione tempestiva delle situazioni di crisi e rafforzare il ruolo della CaF

Il Consiglio federale è incaricato di verificare l'individuazione tempestiva delle situazioni di crisi da parte della CaF e di riferire in merito mediante rapporto. Occorre rafforzare l'individuazione tempestiva delle situazioni di crisi e dunque il ruolo della CaF. In particolare, il Consiglio federale dovrà esaminare l'introduzione di una facoltà di escalation in relazione ai rischi, dalle unità amministrative gerarchicamente subordinate alla CaF. Il Consiglio federale dovrà presentare un piano in tal senso nel suo rapporto.

Postulato n. 3: Evitare incentivi sbagliati nelle retribuzioni e nella distribuzione dei dividendi delle SIB

Il Consiglio federale è incaricato di valutare quali misure siano necessarie per evitare che i sistemi di retribuzione e la distribuzione dei dividendi delle SIB creino incentivi sbagliati. In particolare non devono essere corrisposte le cosiddette retribuzioni variabili (premi di risultato) in mancanza di risultati positivi dell'attività.

Postulato n. 4: Agevolare la governance della FINMA

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare come la disposizione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera b LFINMA possa essere modificata o eventualmente abrogata per agevolare la governance della FINMA in riferimento ai rapporti di lavoro tra direzione e consiglio di amministrazione. In questo contesto deve anche esaminare se e in quali situazioni i procedimenti di *enforcement* nei confronti di banche di rilevanza sistemica debbano essere considerati affari di grande portata ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LFINMA.

Postulato n. 5: Rafforzare l'azionariato nelle grandi imprese di rilevanza sistemica

La Commissione invita il Consiglio federale a esaminare approfonditamente come si possa, per le votazioni su singole decisioni, rafforzare l'azionariato nelle grandi imprese di rilevanza sistemica, in cui non pochi azionisti hanno la maggioranza.

Postulato n. 6: Verificare i criteri di garanzia per una maggiore responsabilità delle SIB nei confronti dell'economia nazionale svizzera e dei contribuenti

Il Consiglio federale è invitato a esaminare se occorre elaborare basi legali in modo che gli organi direttivi delle SIB siano meglio responsabilizzati nei confronti dell'economia nazionale svizzera e dei contribuenti. Al riguardo occorrerebbe verificare se i vigenti criteri di garanzia (requisito generale e integrità nonché idoneità tecnica) riferiti alla persona candidata ma anche riferiti all'organo dell'istituto nel suo insieme debbano essere completati (fra l'altro l'obbligo di domicilio in Svizzera da almeno dieci anni per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione). Inoltre occorre valutare ulteriori misure mirate.

Iniziative parlamentari

La CPI ha deciso di presentare un'iniziativa parlamentare volta ad adeguare le disposizioni della legge sul Parlamento concernenti la CPI. L'iniziativa parlamentare sarà depositata in differente sede.